

LA MEDIAZIONE FAMILIARE

L'aumento esponenziale del numero delle separazioni coniugali registrate negli ultimi decenni ha suggerito la strada dell'applicazione di un sistema di risoluzione alternativo dei conflitti, confermando l'idoneità dello strumento della mediazione per la soluzione efficace, rapida e meno dolorosa dei problemi connessi allo smembramento di un nucleo familiare.

Il ricorso alla mediazione familiare si rivela particolarmente utile quando la coppia, pur essendo intenzionata a dividersi, intende tutelare il benessere psico-fisico dei figli, facendo sì che restino estranei al conflitto e possano mantenere rapporti costanti con entrambi i genitori e le relative famiglie di appartenenza.

La mediazione familiare si concretizza nella redazione dell'accordo finale, nel quale di sovente il padre e la madre, coordinati dal mediatore, arrivano a pattuire concordemente tutte le regole di esercizio dell'affidamento condiviso dei figli.

Il grande vantaggio che gli accordi raggiunti in questo modo presentano, consiste nella cosiddetta "auto-esecutività" che li caratterizza: un genitore potrebbe avere tutto l'interesse a disattendere un obbligo impostogli dal giudice con la sentenza; lo stesso genitore, però, se avrà scelto in prima persona una certa soluzione, non avrà alcun motivo di contraddirsi, trasgredendo alla regola che egli stesso ha precedentemente valutato come corretta.

I principali obiettivi di ogni mediazione familiare si possono sintetizzare come segue: facilitare il dialogo fra le parti; riorganizzare la comunità familiare, ridefinendo i rapporti fra i coniugi; restituire in capo ai diretti interessati le responsabilità delle scelte che orienteranno l'organizzazione delle loro rispettive vite nella fase post-separazione. Il ruolo del mediatore consiste nel permettere ai soggetti coinvolti di esprimere le esigenze e le aspettative personali in un clima mitigato e quindi ben diverso da quello di reciproca accusa che caratterizza la procedura giudiziaria. La presenza di un terzo imparziale è proprio la condizione indispensabile al raggiungimento dell'obiettivo di ristabilire il dialogo fra le parti.

Nel nostro ordinamento giuridico, il ricorso alla mediazione familiare è stato ufficializzato con la legge di riforma n. 54 del febbraio 2006, che ha integrato

l'articolo n. 155-sexies del codice civile, specificando che nel corso di una procedura di separazione il giudice che ne ravvisi l'opportunità può proporre ai coniugi di tentare una mediazione per raggiungere un accordo "*con particolare riferimento*", recita la legge, "*alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli*".

Il meccanismo proposto dalla legge è per lo più destinato a concretizzarsi nei casi in cui i coniugi hanno originariamente posto in essere una domanda di separazione giudiziale contenziosa, ma oltre ad esso si segnala la possibilità di esperire una mediazione familiare in vista di una separazione consensuale: normalmente avviene che siano i coniugi a contattare un Organismo di mediazione, per essere assistiti da un terzo imparziale che cura l'interesse dei loro figli mentre redigono un efficace accordo di separazione, che sarà poi sottoposto al giudice per ottenerne la legale formalizzazione. Le parti possono essere affiancate dai loro avvocati durante la mediazione.

Rispetto al rapporto con il contesto giuridico, è importante chiarire che la mediazione familiare, proprio perché è un percorso diretto alla negoziazione della riorganizzazione della famiglia, in caso di esito positivo si conclude con un documento detto "progetto d'intesa" nel quale sono raccolti tutti gli accordi raggiunti, nell'interesse di tutti i membri della famiglia. Così, se come spesso accade, la mediazione si svolge prima della presentazione della domanda di separazione consensuale, il documento d'intesa può confluire nel verbale della separazione.